

VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da **gravi infermità** che si trovino **in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** e gli elettori **intrasportabili perché affetti da gravissime infermità** sono ammessi al voto a domicilio, ai sensi dell'articolo 1, D.L. 1/2006 e.s.m.i..

Si considerano elettori intrasportabili quegli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti ovvero dei servizi di trasporto che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

L'elettore, ai fini dell'esercizio del voto al proprio domicilio, **deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione** nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora. Tale dichiarazione deve essere corredata dalla **certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale**; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, deve attestare l'esistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 42, della l. r. 28/2007, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La dichiarazione dell'elettore deve pervenire **entro il 5 settembre 2022**